

Codice DB1106

D.D. 22 novembre 2010, n. 1321

L. R. 63/78, art. 18. Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli per la sostituzione di colture arboree colpite da organismi nocivi diffusibili. Impegno di spesa di Euro 3.073,48 (Cap. 264370/2010).

Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE" stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali effettuino ogni anno controlli ufficiali per riscontrare la presenza dell'organismo nocivo nei territori di loro competenza e, nel caso di ritrovamento di focolai di infestazione, pongano in atto tutte le misure obbligatorie previste dal Decreto ministeriale, compreso la distruzione delle piante infestate.

Nel 2002 sono state riscontrate per la prima volta in Piemonte, in alcuni comuni in provincia di Cuneo, infestazioni di *Dryocosmus kuriphilus* in aree castanicole. La diffusione era tale da rendere impraticabile l'attuazione di misure volte alla eradicazione delle infestazioni.

Con la progressiva estensione delle aree infestate alcune importanti realtà vivaistiche volte alla produzione di astoni di castagno sono state oggetto di misure volte al contenimento dei rischi di diffusione dell'insetto nocivo con il materiale di propagazione prodotto.

In base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Politiche agricole 23 febbraio 2006 e del successivo decreto 30 ottobre 2007 sono stati distrutti lotti di astoni di castagno risultati infestati o prodotti in aree risultate infestate dal cinipide galligeno. Inoltre, in base alle misure di emergenza previste, è stata consentita la produzione di materiale di propagazione di castagno solo in aree indenni, situate ad almeno 15 chilometri di distanza dalle zone infestate.

Con Determinazione Dirigenziale n. 605 dell'11/08/2008 – "Attuazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE" sono state definite alcune misure di emergenza per evitare la diffusione dell'insetto tra cui l'istituzione di tre aree di insediamento dove l'insetto è presente e non eradicabile.

A seguito di tale delimitazione l'Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo, con sede in Revello, Via Ruata Lucchi 1, già in precedenza oggetto di misure di distruzione di materiale vivaistico di castagno perché prodotto in zona risultata infestata dal cinipide, decideva di effettuare la coltivazione di materiale di propagazione di castagno in un campo di produzione situato in località Castel Rainero, al confine tra i comuni di Pancalieri e Osasio, in un'area indenne situata a distanza superiore ai 15 chilometri da zone delimitate per la presenza di *D. kuriphilus*.

A seguito di controlli effettuati nell'autunno 2008 dal Settore Fitosanitario analizzando campioni di gemme allo stereomicroscopio, gli astoni prodotti nel campo sopra specificato risultavano in parte infestati, rendendo quindi necessario procedere alla loro distruzione, nonostante fossero state rispettate le indicazioni del decreto ministeriale. Evidentemente la distanza minima di 15 chilometri prevista dal decreto si è rilevata insufficiente nel garantire la salvaguardia degli astoni prodotti dai rischi di contaminazione ad opera dell'insetto.

Con la comunicazione dell'1/12/2008 prot. n. 29723/DB11.07, si è provveduto ad ingiungere la sospensione immediata della commercializzazione del materiale prodotto, mentre nel corso dei sopralluoghi del 16/03/2009 e del 18/03/2009 sono stati accertati l'estirpo e la distruzione del materiale di propagazione di castagno di seguito specificato:

verbale n. 2, prot. 6844/DB11.06 del 16/03/2009: n. 5.000 astoni di castagno pronti per la vendita; n. 100 piante madri di marze; n. 5.320 piante di selvatico derivanti da innesti non riusciti; n. 10.400 piantine da innestare;

verbale n. 3, prot. 7530/DB11.06 del 18/03/2009: n. 2.030 astoni di castagno pronti per la vendita; n. 1.370 piante di selvatico derivanti da innesti non riusciti.

La D.G.R. n. 71 – 4415 del 20.11.2006. D. M. 23 febbraio 2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu” aveva istituito un Programma d'intervento a sostegno delle aziende colpite da provvedimenti fitosanitari obbligatori finalizzati al contenimento della diffusione dell'insetto o alla sua eradicazione, che era stato approvato dalla Commissione Europea.

La D.G.R. n. 71 – 4415 del 20.11.2006 prevedeva anche le seguenti entità di contributi ammissibili per il materiale vivaistico di castagno, stimato in base ai prezzi medi correnti di vendita degli astoni, risultante per le diverse tipologie di piante distrutte:

Astoni pronti per la vendita: euro 5,00

Piantine innestate (da coltivare ancora una stagione vegetativa in vivaio): euro 3,00

Piantine da innestare: euro 2,00

Astoni di castagno selvatico (non innestati): euro 2,00

Il contributo concedibile era pari al 60% del danno subito

Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, all'art. 13 prevede che le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del decreto stesso.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 «D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria» incarica la Direzione DB1100 - Settore Fitosanitario regionale di adottare le istruzioni operative di riferimento per l'attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria di nuova emanazione individuando nel responsabile del Settore Fitosanitario regionale il responsabile del procedimento.

La D.D. n. 1339 del 17/12/2009 “Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria e prevede che la Regione Piemonte, allo scopo di sostenere il programma di contenimento degli organismi nocivi, solo nella prima fase di comparsa e in relazione alla gravità della situazione sul territorio regionale e alla disponibilità finanziaria, può prevedere contributi ai produttori a titolo di rimborso per sostenere l'estirpo delle piante infette, la distruzione, il reimpianto di colture produttive interamente estirpate, il mancato reddito, predisponendo, le modalità e/o i procedimenti connessi a tali aiuti.

Con comunicazione del 18/11/2010 (protocollo Settore Fitosanitario 30717/DB11.06 del 18/11/2010) l'Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo ha inoltrato al Settore Fitosanitario richiesta di contributo per un importo pari a € 41890,00 relativo alla distruzione di:

- n. 7.030 astoni di castagno pronti per la vendita;
- n. 100 piante madri di marze;
- n. 6.690 piante di selvatico derivanti da innesti non riusciti;
- n. 10.400 piantine da innestare;

La L.R. 12 ottobre 1978, n° 63, ed in particolare l'art. 18, prevede, tra l'altro, che la Regione, possa concedere contributi in capitale per il pagamento delle spese per l'acquisto di piantine esenti da malattie in caso di insorgenza di infestazioni ed infezioni che impongano, ai fini della difesa fitosanitaria, l'estirpazione delle piante.

In considerazione:

- del fatto che l'Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo aveva ottemperato a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, localizzando il campo di produzione del materiale di propagazione di castagno in un'area indenne distante più di 15 chilometri dalle aree infestate dal cinipide galligeno;
- che, nonostante la localizzazione del campo di produzione in un'area indenne distante più di 15 chilometri dalle aree infestate da *D. kuriphilus*, gli astoni sono risultati infestati dimostrando che tale misura prevista dal Decreto ministeriale in applicazione della Decisione della Commissione 464/2006 non è in grado di assicurare la sanità del materiale così prodotto;
- del danno produttivo derivante dalle misure eradicative imposte dal Settore Fitosanitario.

Si ritiene pertanto:

- di ritenere ammissibile la richiesta di contributo, per un importo pari a € 41.890,00, relativo alla distruzione di materiale vivaistico di castagno, avanzata dall'Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo, Via Ruata Lucchi 1, 12036 Revello (CN);
- di ritenere congruo l'importo di € 41.890,00, verificato sulla base dei parametri previsti dalla D.G.R. n. 71 – 4415 del 20.11.2006;
- di ritenere finanziabile sul Bilancio di previsione per l'anno 2010, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 264370/2010 Direzione DB1100 (UPB DB11062), un importo pari a € 3.073,48, rispetto alla richiesta di contributo € 41.890,00.
- di ritenere di far fronte all'impegno della restante quota con successivi provvedimenti qualora siano disponibili assegnazioni di nuove risorse finanziarie sui competenti capitoli di bilancio.

Visto lo stanziamento iscritto sul Capitolo di spesa 264370/2010 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

vista l'assegnazione n. 100757 sul capitolo 264370/2010 disposta con la DGR 3-13050 del 19.01.2010 e la DGR 1- 589 del 09/09/2010 a favore della Direzione DB1100 (UPB DB11062);

vista la DGR 19-201 del 21.06.10: "Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la DGR 19-338 del 19.07.2010: “DGR 19-201 del 21.06.2010 Bilancio di previsione per l’anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”: integrazione e modifica;

vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010 con la quale sono stati approvati gli obiettivi dei Direttori regionali, così come inseriti nella parte I del Programma Operativo 2010, e le assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli stessi;

vista la nota prot. n. 28503/DB11.00 del 21 ottobre 2010 a firma del Responsabile della Direzione Regionale DB1100 che autorizza, per l’esercizio in corso, i Responsabili di Settore all’assunzione degli impegni di spesa riguardanti le attività di competenza, nei limiti ed obiettivi previsti dalla citata deliberazione n. 1-589 del 09/09/2010;

vista il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, nonché il D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/2001;

Visto l’art. 17 della L.R. 23/08;

Visto l’art. 18 della L.R. 63/78;

Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

Vista la L.R. 15/2010 : “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 – 2012”;

Vista la L.R. 18/2010: “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”;

Vista la DGR n. 3-13050 del 19.01.2010;

Vista la DGR n. 19-201 del 21.06.10;

Vista la DGR n. 19-338 del 19.07.10;

Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010;

determina

- di ritenere ammissibile, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo per un importo pari a € 41.890,00, relativo alla distruzione di materiale vivaistico di castagno a favore dell’Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo, Via Ruata Lucchi 1, 12036 Revello (CN);

- di ritenere congruo l’importo di € 41.890,00, verificato sulla base dei parametri previsti dalla D.G.R. n. 71 – 4415 del 20.11.2006;

- di ritenere finanziabile e di concedere sul Bilancio di previsione per l’anno 2010, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 264370/2010 Direzione DB1100 (UPB DB11062) un contributo pari a € 3.073,48, come parte del contributo ammissibile di € 41.890,00, a favore dell’Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo, Via Ruata Lucchi 1, 12036 Revello (CN);

- di impegnare la somma di Euro 3.073,48 sul capitolo n. 264370/2010 (assegnazione n. 100757) del bilancio di previsione per l'anno 2010 a favore dell'Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo, Via Ruata Lucchi 1, 12036 Revello (CN);
- di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 3.073,48 all'Azienda Agricola Fraire Luigi Chiaffredo a seguito di richiesta di erogazione del contributo presentata dall'azienda stessa.

All'impegno della restante quota si farà fronte con successivi provvedimenti qualora verranno iscritte nuove risorse finanziarie sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2010, ovvero sugli stanziamenti iscritti sul bilancio pluriennale 2010-2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti